

2022

SCHEDA n. 13/2022

Legge n. 51 del 20 maggio 2022
di conversione

del D.L. n. 21 del 21 marzo 2022

“Misure urgenti per contrastare
gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina”

G. U. n. 117 serie generale
del 20 maggio 2022



CISL
SCUOLA

La Legge n. 51 del 20 maggio 2022 relativa alle “*Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina*” apporta modifiche e integrazioni all’art. 36 del Decreto-Legge n. 21 del 21 marzo 2022 che riguardano anche alcune misure urgenti per la scuola.

Il nuovo articolo 36 dispone quindi:

Comma 1:

Prevede la possibilità di proroga dei contratti covid (D.L. 73/2021) del personale docente e ATA fino al termine delle lezioni dell’a.s. 2021/22 e comunque non oltre il 15 giugno. Per le scuole dell’infanzia tale termine è prorogato fino a non oltre il 30 giugno.

Comma 2:

Il Fondo per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 previsto per contenere il rischio epidemiologico per l’anno scolastico 2021/2022, incrementato nel limite di spesa di 30 milioni di euro nel 2022, può essere utilizzato:

- a) per l’acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l’igiene individuale e degli ambienti, ivi compresi gli impianti per la ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore e gli apparecchi di sanificazione, igienizzazione e purificazione dell’aria negli ambienti, provvisti di sistemi di filtraggio delle particelle e di distruzione di microrganismi presenti nell’aria, nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- b) le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche statali, incluse quelle della Regione Sicilia, in funzione del numero di allievi frequentanti.

Vengono aggiunti i seguenti commi:

con il **comma 2 bis** viene sostituito il comma 3 dell’art. 399 del 297/94, applicando anche ai docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria il regime di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Il comma 5, introdotto dal recente DL 36/2022 (nuovo reclutamento) dispone che: all’esito del superamento del test finale e della valutazione finale positiva, il docente sia cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto e sia confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente sarà tenuto a rimanere in questa istituzione scolastica, per non meno di tre anni, fatti salvi i casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso. **Il docente potrà presentare, in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell’ambito della provincia** di appartenenza e può accettare il conferimento di supplenza per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.

Con il **comma 2-ter** si dispone che gli idonei al concorso di cui al DDG 498/2020, scuola dell’infanzia e primaria posti comuni e sostegno, confluiscono nelle graduatorie di merito.